

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle, per fusione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.”

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del Comune di Barberino Tavarnelle a decorrere dal 1° gennaio 2019, la contestuale estinzione dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa e la decadenza degli organi dei comuni estinti. Si stabilisce che il territorio del nuovo comune è costituito dai territori già appartenenti agli estinti Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo Comune di Barberino Tavarnelle nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2018 i sindaci dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. E' previsto che la sede provvisoria del Comune di Barberino Tavarnelle sia situata presso l'estinto Comune di Tavarnelle Val di Pesa, salvo che lo statuto approvato dai consigli comunali prima dell'istituzione del nuovo ente disponga diversamente.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune, a seguito di elezioni, dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni volte a garantire la continuità amministrativa delle commissioni per il paesaggio dei comuni estinti nelle more della nomina della nuova commissione per il paesaggio del Comune di Barberino Tavarnelle. Si dettano disposizioni volte a garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi dall'elezione lo statuto del Comune di Barberino Tavarnelle salvo che lo stesso non sia stato già approvato dai Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa prima dell'estinzione; negli stessi termini è prevista l'approvazione del regolamento di funzionamento del consiglio.

L'articolo 7 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 8 disciplina i rapporti derivanti dall'appartenenza dei Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa all'unione di comuni denominata “Unione Comunale del Chianti Fiorentino” ed individua in via transitoria norme a garanzia del buon funzionamento degli organi dell'unione di comuni e modalità per l'individuazione delle funzioni che la medesima unione deve esercitare per il comune di Barberino Tavarnelle. Si dettano norme di salvaguardia dell'eventuale avvenuto avvio del procedimento del piano strutturale intercomunale tra i Comuni di Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 65/2014.

L'articolo 9 dispone sull'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione, al fine di consentire il tempestivo svolgimento degli adempimenti amministrativi propedeutici all'istituzione del nuovo comune.